/60/10



# OGGETTO: DIVIETO TEMPORANEO DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE E ALIMENTI IN CONTENITORI DI VETRO E LATTINE.

#### LA SINDACA

PREMESSO che il quartiere Carmine è interessato dalla presenza del fenomeno dell'aggregazione notturna, soprattutto nei fine settimana che vedono un afflusso imponente di persone che frequentano i numerosi pubblici esercizi presenti e stazionano lungo le strade pubbliche ove insistono consumando per lo più bevande alcoliche;

CONSIDERATO che si rilevano frequenti fenomeni di abbandono al suolo di rifiuti costituiti soprattutto da bottiglie e bicchieri di vetro, peraltro spesso ridotte in frantumi che, oltre a rappresentare un pericolo per la sicurezza e l'incolumità pubblica, danno luogo a situazioni di forte degrado dell'ambiente urbano con ripercussioni sulla vivibilità delle aree interessate;

ATTESO che, nell'ambito delle disposizioni regolamentari del Comune è rinvenibile un divieto di consumo su suolo pubblico, ad eccezione dei plateatici concessi ai pubblici esercizi e nelle immediate vicinanze, di bevande alcoliche in bottiglie di vetro, lattine, contenitori vari, contenuto nell'art. 7/1° c. lett. X del Regolamento di Polizia Urbana, approvato con D.G.C. n. 74/15407 del 22/04/2022 e successive modificazioni:

RAVVISATA l'opportunità di disciplinare anche l'aspetto legato alla vendita per asporto di bevande al fine di prevenire episodi di incuria, integrando la fattispecie già prevista a livello regolamentare con uno strumento di maggiore specificità, qual è l'ordinanza motivata;

RITENUTA la necessità di contemperare le esigenze di socializzazione con la necessità di assicurare un'adeguata tutela della vivibilità urbana;

RITENUTO che disciplinare la vendita per asporto di bevande e alimenti possa rappresentare una misura atta a tutelare l'ambiente urbano da fenomeni di degrado e la vivibilità all'interno del quartiere Carmine e più precisamente con riferimento ai pubblici esercizi e alle attività commerciali e artigianali che si trovano all'interno del perimetro delimitato dalle seguenti:

- via Calatafimi;
- via Brigata Meccanizzata Brescia;
- via Silvio Pellico:
- P.le Cesare Battisti;
- via San Faustino (da P.le Cesare Battisti a Largo Formentone):
- C.so Mameli (da Largo Formentone alla Pallata);
- C.so Garibaldi;



## VISTI

- l'art. 50 comma 5° del D. Lgs. 267/2000 che consente al Sindaco l'adozione di ordinanze in relazione all'urgente necessità di disporre interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;
- lo Statuto Comunale:
- la Legge 18 aprile 2017 n. 48, conversione in legge del decreto legge 20 febbraio 2017 n. 14;
- il Regolamento di Polizia Urbana;

#### **ORDINA**

Ai pubblici esercizi, alle attività commerciali e artigianali che si affacciano sulle pubbliche vie che si trovano all'interno del perimetro delimitato dalle seguenti:

- via Calatafimi;
- via Brigata Meccanizzata Brescia;
- via Silvio Pellico;
- P.le Cesare Battisti;
- via San Faustino (da P.le Cesare Battisti a Largo Formentone);
- C.so Mameli (da Largo Formentone alla Pallata);
- C.so Garibaldi:

dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e fino al 5 novembre 2023, il divieto di vendita per asporto di bevande e alimenti in contenitori di vetro e lattine dalle ore 22:00 alle ore 08:00 del giorno successivo.

Il divieto non si applica quando la vendita e la somministrazione è effettuata per clienti serviti ai tavoli esterni situati nei plateatici autorizzati, fatte salve ulteriori disposizioni in materia di orari per la somministrazione.

## AVVERTE

Ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs.267/2000, per le violazioni della presente ordinanza è previsto il pagamento di una sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

Per il procedimento sanzionatorio, si osserva quanto prescritto dalla Legge 11 novembre 1981 n. 689.

### **DEMANDA**

Alla Polizia Locale e, su disposizione delle Autorità provinciali di pubblica sicurezza, alle Forze di Polizia, di far rispettare la presente ordinanza;

#### DISPONE

La pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio e sul sito istituzionale.



Comune di Brescia La trasmissione di copia del presente atto al Settore Polizia Locale, al Servizio SUAP e Attività Commerciali, alla Prefettura di Brescia, alla Questura e alle Forze di Polizia.

Brescia, data firma digitale

LA SINDACA Laura Castelletti



Diritto d'accesso e d'informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990, n. 241 Autorità emanante: Sindaco di Brescia

Settore proponente: Settore Polizia Locale.

**Ufficio presso cui è possibile prendere visione degli atti:** Settore Polizia Locale, Via Donegani 12, Brescia – tel. 030 2978811 – 8827. Orario di ricevimento Ufficio Segreteria: dal lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00, mercoledì dalle ore 09.00 alle ore 17.30 previo appuntamento telefonico.

Responsabile del procedimento amministrativo: ai sensi dell'articolo 8 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, si comunica che responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Polizia Locale – dott. Roberto Novelli.

Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento: a norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso entro 60 giorni dalla notifica al Tribunale Regionale della Lombardia sez. di Brescia (D. Lgs. 2.7.2010 n. 104), ovvero entro 120 giorni dalla stessa data con ricorso straordinario al Capo dello Stato (DPR 24 Novembre 1971, n. 1199)